



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 211
DEL COMITATO AMMINISTRATIVO**

OGGETTO: modifica della deliberazione n. 135/2016 relativa all'affitto di parte della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II al fine del ripristino di un sentiero pedonale per l'accesso alle piste da sci.

L'anno **DUEMILASEDICI** il giorno **DIECI** del mese di **NOVEMBRE** alle ore **18.30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolare avviso, si è convocato il Comitato Amministrativo.

Sono presenti i Signori:

Castellani Zeffirino PRESIDENTE
Leonardi Serafino
Castellani Gioachino
Ballardini Elio
Simoni Bruno

Assiste il Segretario dott. Giuseppe Stefani

Sono assenti i signori: Ballardini Enzo (giustificato)

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: modifica della deliberazione n. 135/2016 relativa all'affitto di parte della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II al fine del ripristino di un sentiero pedonale per l'accesso alle piste da sci.

Con deliberazione n. 135/2016 del 4 agosto 2016 il Comitato Amministrativo, a seguito di una specifica richiesta in merito (prot. 1696/2016), ha deciso di affittare al Condominio Villa Elisa (p.ed. 665/1 C.C. Pinzolo), situato a Madonna di Campiglio, l'area della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II di proprietà della Comunità delle Regole al fine del ripristino di un sentiero pedonale per l'accesso alle piste da sci (pista "Rio Grotte"), come da progetto del dott. ing. Gastone Cominotti, per il periodo di otto anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, alle condizioni specificamente riportate nelle premesse di detto provvedimento e al canone di affitto annuo di 50,00 €.

Nelle more della stipula del contratto di affitto, con nota pervenuta il 17 ottobre 2016 (prot. 2756/2016) il Condominio Villa Elisa ha chiesto l'estensione dello stesso anche alla p.ed. 875 (Condominio Belvedere), alla p.ed. 1178 (Chalet dei Pini) e alla p.ed. 732 (ex Albergo Detassis) C.C. Pinzolo.

Tale richiesta è stata motivata, per le vie brevi, con l'esigenza di ripartire i costi di realizzazione del sentiero in questione tra un maggior numero di soggetti, diminuendo la spesa pro capite.

Poiché il maggior aggravio per la proprietà della Comunità delle Regole è sostanzialmente trascurabile, sia in considerazione dell'esiguità dell'area occupata dal sentiero nonché della sua consistenza (una scarpata improduttiva), si ritiene opportuno accogliere la richiesta sopra citata aumentando a 100,00 € il canone di affitto, in considerazione del maggior numero di soggetti interessati, e stabilendo le condizioni di utilizzo di seguito riportate (pressoché analoghe a quelle previste nella deliberazione n. 135/2016):

- a) il sentiero dovrà essere realizzato così come previsto nel progetto a firma del dott. ing. Gastone Cominotti presentato alla Comunità delle Regole nel giugno 2016;
- b) la realizzazione del sentiero così come le manutenzioni ordinarie e straordinarie dovranno essere realizzate senza alcun onere per la Comunità delle Regole;
- c) il sentiero in questione potrà essere utilizzato esclusivamente dai soggetti (proprietari o conduttori) che dimorano nelle p.ed. 665/1 (Condominio Villa Elisa), p.ed. 875 (Condominio Belvedere), p.ed. 1178 (Chalet dei Pini) e p.ed. 732 (ex Albergo Detassis) C.C. Pinzolo: a tal fine, gli affittuari, a proprie cura e spese, dovranno affiggere cartelli di divieto di transito ai soggetti non autorizzati e dovranno apporre un'idonea chiusura (a cancello o simile) in corrispondenza dell'accesso superiore;
- d) il contratto di affitto non potrà essere ceduto a terzi, nemmeno parzialmente;
- e) il transito sul sentiero dovrà avvenire esclusivamente a piedi, ossia né con gli sci né con biciclette od altri mezzi (meccanici, animali o di qualsiasi tipo);
- f) la Comunità delle Regole sarà esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo del sentiero, restando in capo agli affittuari la responsabilità della manutenzione del sentiero e della sorveglianza sul transito;
- g) gli affittuari dovranno acquisire, a proprie cura e spese, tutti gli atti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione del sentiero così come, in futuro, per la sua manutenzione;
- h) al termine dell'affitto, qualora non rinnovato, la Comunità delle Regole potrà decidere di mantenere il sentiero realizzato, senza dover pagare agli affittuari alcun corrispettivo o indennizzo, comunque denominato, oppure, a proprio insindacabile giudizio, potrà chiedere la rimessa in pristino dell'area, a cura e spese degli affittuari medesimi;
- i) il canone di affitto dovrà essere corrisposto alla Comunità delle Regole dal Condominio Villa Elisa, il quale si farà rimborsare dagli altri affittuari per le rispettive quote.

Tutte le condizioni sopra elencate saranno considerate essenziali per l'esecuzione del contratto di affitto: pertanto, la violazione di una o più di esse costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità.

Al presente provvedimento sono allegati, quali parti integranti e sostanziali, una planimetria del progetto sopra citato (sub A), nella quale è individuata l'area oggetto di affitto, e lo schema del contratto di affitto (sub B).

Considerato l'uso esclusivo dell'area oggetto di affitto da parte del condominio, risulta necessario sospendere il vincolo di uso civico su di essa. Peraltro, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.P. 6/2005, non risulta necessaria l'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. in quanto il periodo di detta sospensione è inferiore a nove anni.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

- Udita la relazione sopra riportata;
- esaminati gli atti, i provvedimenti ed i documenti sopra citati;
- esaminata la planimetria nella quale è individuata l'area oggetto di affitto, allegata sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- esaminato lo schema di contratto di affitto allegato sub B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati);
- vista la L.P. 23/1990 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento";
- vista la L.P. 6/2005 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";
- vista la L.P. 12/1960 "Ordinamento delle Regole di Spinale e Manez";
- visto lo Statuto della Comunità delle Regole approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19462/III/B del 5 ottobre 1964;
- visto il regolamento di contabilità della Comunità delle Regole approvato con deliberazione dell'Assemblea Generale n. 16/2002 del 7 maggio 2002;
- vista la deliberazione dell'Assemblea Generale n. 30/2015 del 28 dicembre 2015 "Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016" nonché le successive variazioni delle previsioni di bilancio;
- rilevata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la stipulazione del contratto di affitto nei prossimi giorni;
- acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico amministrativa, espresso dal Segretario, e contabile, espresso dalla Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, ai sensi dell'art. 81, c. 1, del T.U.L.R.O.C., approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la deliberazione n. 135/2016 affittando ai proprietari delle p.ed. 665/1 (Condominio Villa Elisa), p.ed. 875 (Condominio Belvedere), p.ed. 1178 (Chalet dei Pini) e p.ed. 732 (ex Albergo Detassis) C.C. Pinzolo, edifici situati nell'abitato di Madonna di Campiglio, l'area della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II sulla quale è previsto il ripristino di un sentiero pedonale per l'accesso alle piste da sci (pista "Rio Grotte") come da progetto del dott. ing. Gastone Cominotti citato in premessa e, in particolare, come individuato nella planimetria allegata sub A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per il periodo di otto anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto;
2. di stabilire che l'affitto di cui sopra dovrà svolgersi alle condizioni essenziali specificamente elencate in premessa la cui violazione costituirà clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. di cui potrà valersi la Comunità;
3. di stabilire, per le motivazioni espresse nelle premesse, il canone d'affitto annuo in 100,00 €, importo da aggiornare annualmente applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT e solo qualora detta variazione sarà positiva;


4. di approvare lo schema di contratto di affitto allegato sub B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (privo dei relativi allegati), evidenziando che detto documento contiene l'individuazione degli impegni a carico degli affittuari e le altre condizioni sulla base delle quali dovrà svolgersi il rapporto contrattuale;
5. di incaricare il Presidente, quale legale rappresentante della Comunità delle Regole, di sottoscrivere il contratto di affitto sulla base dello schema sopra approvato autorizzando, fin d'ora, le modifiche marginali di detto schema ritenute necessarie e che non modifichino la sostanza dei rapporti contrattuali e specificando che saranno a carico dell'affittuario tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa;
6. di sospendere, per le motivazioni espresse nelle premesse ed ai sensi dell'art. 15 della L.P. 6/2005, il vincolo di uso civico gravante sull'area della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II oggetto di affitto per tutto il periodo contrattuale (otto anni), evidenziando che detta sospensione non necessita dell'autorizzazione del Servizio Autonomie Locali della P.A.T., essendo effettuata per un periodo inferiore a nove anni;
7. di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcuna spesa a carico della Comunità delle Regole e che le entrate derivanti dall'affitto in questione saranno accertate e riscosse al capitolo 100 del bilancio di previsione, incaricando di ciò l'Ufficio Ragioneria;
8. di incaricare gli uffici della Comunità delle Regole, secondo le rispettive competenze, degli atti esecutivi del presente provvedimento e di quanto altro necessario per il buon esito della pratica;
9. di dichiarare, all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, c. 4, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005, al fine di consentire la stipulazione del contratto di affitto nei prossimi giorni;
10. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Amministrativo entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.

ALLEGATO A

alla delibera n° 214 del 10/10/2016

PLANIMETRIA DI PROGETTO

SECRETARIO
 Giuseppe Sili
 COMUNE DI PINZOLO - PROV. TREVISO



Comune di Pinzolo
 Comune di Tre Vile
 Provincia di Trento

IL COMMITTENTE

IL PROGETTISTA

INGEGNERE GASTONE COMINOTTI
 SCUOLA PROV. DI TRENTO
 INGEGNERE GASTONE COMINOTTI
 INDIRIZZO VIA N° 273

STUDIO TECNICO - Ing. Gastone Cominotti

Via Aldo Stabile s.n. 38066 PINZOLO (Trento) - tel e fax 0465 504500 - email studio@cominottigestudio.it
RIPISTINO DEL PASSAGGIO PEDONALE DI ACCESSO ALLE PISTE DA SCI SULL P.P.FF.26/2 E26/5 C.C. RAGOLI E P.F. 4397/6 C.C. PINZOLO A MADONNA DI CAMPAGLIO

Comune: Pinzolo
 Residente: Villa Elisa - Madonna di Campiglio
 Oggetto: **PLANIMETRIA DI PROGETTO**
 Data: agosto 2016
 Scala: 1:100
 Foglio: 1/1
 2

<p>n. reg. atti privati</p>	
<p>COMUNITÀ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ</p>	<p>a) che con nota del 27 giugno 2016 (prot. 1696/2016) il Condominio Villa</p>
<p>CONTRATTO DI AFFITTO DI AREA</p>	<p>Elisa ha chiesto alla Comunità delle Regole di Spinale e Manez</p>
<p>Il giorno _____ 2016, tra le parti di seguito indicate:</p>	<p>l'autorizzazione a ripristinare un sentiero pedonale di accesso alle piste</p>
<p>➤ Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede a Tre Ville (TN), Frazione Ragoli, Via Roma n. 19, c.f. 00324520220, p.iva 00159040229, legalmente rappresentata dal Presidente sig. Zeffirino Castellani, nato a Regoli (TN) il 25 settembre 1949, di seguito indicata anche solo come</p>	<p>da sci, già presente sino a qualche anno fa sulla p.f. 26/2 C.C. Ragoli II, di proprietà della Comunità stessa, nonché sulla p.f. 26/5 C.C. Ragoli II, di proprietà del Comune di Pinzolo, e sulla p.f. 4075/2 C.C. Pinzolo, di proprietà privata;</p>
<p>"Comunità", in esecuzione della deliberazione del Comitato Amministrativo n. 211/2016, che si richiama;</p>	<p>b) che il ripristino di detto sentiero comporta la realizzazione di alcune opere, specificamente previste nel progetto di data giugno 2016 a firma del dott. ing. Gastone Cominotti, con studio a Pinzolo (allegato alla nota sopra citata prot. 1696/2016);</p>
<p>➤ Condominio Villa Elisa, con sede a Pinzolo, Frazione Madonna di Campiglio, in Via Campanil Basso n. 30 (p.ed. 665/1 C.C. Pinzolo), c.f. 95015640220, legalmente rappresentato dall'amministratore sig. sig. _____ c.f. _____, nato a _____ il _____</p>	<p>c) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n. 135/2016 del 4 agosto 2016, ha deciso di affittare al Condominio Villa Elisa, per le motivazioni specificamente indicate in detto provvedimento, l'area della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II sulla quale è prevista la realizzazione del sentiero pedonale di cui sopra, per il periodo di otto anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e alle specifiche condizioni riportate nella premessa del provvedimento;</p>
<p>➤ sig. _____ c.f. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____</p>	<p>d) che nelle more della stipula del contratto di affitto, con nota pervenuta il 17 ottobre 2016 (prot. 2756/2016) il Condominio Villa Elisa ha chiesto alla Comunità l'estensione dello stesso anche alla p.ed. 875 (Condominio Belvedere), alla p.ed. 1178 (Chalet dei Pini) e alla p.ed. 732 (ex Albergo Detassis) C.C. Pinzolo;</p>
<p>in qualità di proprietario della p.ed. _____ C.C. Pinzolo;</p>	<p>e) che il Comitato Amministrativo della Comunità, con deliberazione n. 211/2016 del 10 novembre 2016, ha deciso di modificare la propria</p>
<p>➤ ... _____ c.f. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____</p>	
<p>in qualità di proprietario della p.ed. _____ C.C. Pinzolo;</p>	
<p>➤ Premesso:</p>	
<p>pag. 1 di 8</p>	<p>ALLEGATO B alla delib. n. 211 del 10.11.2016</p> <p>COMUNITÀ DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ TRE VILLE (TN) - Fraz. Ragoli</p> <p>IL SEGRETARIO dott. Giuseppe Stefani</p> <p>pag. 2 di 8</p>

<p>deliberazione n. 135/2016 affittando ai proprietari delle p.ed. 665/1 (Condominio Villa Elisa), p.ed. 875 (Condominio Belvedere), p.ed. 1178 (Chalet dei Pini) e p.ed. 732 (ex Albergo Detassis) C.C. Pinzolo l'area della p.f. 26/2 C.C. Ragoli II sulla quale è previsto il ripristino del sentiero pedonale di cui sopra, per il periodo di otto anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e alle specifiche condizioni riportate nella premessa del provvedimento.</p> <p>Tutto ciò premesso</p> <p>e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto,</p> <p>tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.</p> <p>Art. 1 – Oggetto</p> <p>La Comunità delle Regole di Spinale e Manez, come sopra rappresentata, dà in affitto ai soggetti di seguito elencati:</p>	<p>Ragoli II specificamente individuata nella planimetria allegata sub A al presente contratto quale parte integrante e sostanziale dalla data odierna e fino al _____ 2024 (otto anni), periodo non prorogabile o rinnovabile tacitamente.</p> <p>L'area data in affitto potrà essere utilizzata esclusivamente per la realizzazione di un sentiero pedonale di accesso alle piste da sci.</p> <p>Specificamente, l'affitto dovrà svolgersi alle condizioni di seguito elencate: --</p> <p>a) il sentiero dovrà essere realizzato così come previsto nel progetto a firma del dott. ing. Gastone Cominotti presentato alla Comunità nel giugno 2016;</p> <p>b) la realizzazione del sentiero così come le manutenzioni ordinarie e straordinarie dovranno essere realizzate dagli affittuari, a proprie cura e spese, senza alcun onere per la Comunità;</p> <p>c) il sentiero in questione potrà essere utilizzato esclusivamente dai soggetti (proprietari o conduttori) che dimorano nelle p.ed. 665/1 (Condominio Villa Elisa), p.ed. 875 (Condominio Belvedere), p.ed. 1178 (Chalet dei Pini) e p.ed. 732 (ex Albergo Detassis) C.C. Pinzolo: a tal fine, gli affittuari, a proprie cura e spese, dovranno affiggere cartelli di divieto di transito ai soggetti non autorizzati e dovranno apporre un'ideonea chiusura (a cancello o simile) in corrispondenza dell'accesso superiore;</p> <p>d) il presente contratto di affitto non potrà essere ceduto a terzi, nemmeno parzialmente;</p> <p>e) il transito sul sentiero dovrà avvenire esclusivamente a piedi, ossia né con gli sci né con biciclette od altri mezzi (meccanici, animali o di qualsiasi tipo);</p>
<p>a) sig. _____, c.f. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____,</p> <p>in qualità di proprietario della p.ed. _____ C.C. Pinzolo;</p> <p>b) sig. _____, c.f. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____,</p> <p>in qualità di proprietario della p.ed. _____ C.C. Pinzolo;</p> <p>d) sig. _____, c.f. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____ in Via _____,</p> <p>in qualità di proprietario della p.ed. _____ C.C. Pinzolo;</p> <p>e) _____</p> <p>che, come sopra costituiti, accettano, l'area di circa 30 m² della p.f. 26/2 C.C.</p>	<p>gli sci né con biciclette od altri mezzi (meccanici, animali o di qualsiasi tipo);</p>
<p>pag. 3 di 8</p>	<p>pag. 4 di 8</p>

<p>f) la Comunità sarà esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'utilizzo del sentiero, restando in capo agli affittuari la responsabilità della manutenzione del sentiero e della sorveglianza sul transito;</p>	<p>D.Lgs. 231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento e senza necessità di costituzione in mora. Il mancato pagamento, anche solo parziale, del canone d'affitto e dei relativi interessi di mora costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità.</p>
<p>g) gli affittuari dovranno acquisire, a proprie cura e spese, tutti gli atti autorizzativi eventualmente necessari per la realizzazione del sentiero così come, in futuro, per la sua manutenzione;</p>	<p>Il canone di affitto e gli eventuali interessi di mora per il tardivo pagamento dovranno essere corrisposti alla Comunità dal Condominio Villa Elisa, il quale si farà rimborsare dagli altri affittuari per le rispettive quote. Tale condizione è considerata dalla Comunità essenziale per l'esecuzione del contratto di affitto: pertanto, la sua violazione costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità. ---</p>
<p>h) al termine dell'affitto, qualora non rinnovato, la Comunità potrà decidere di mantenere il sentiero realizzato, senza dover pagare agli affittuari alcun corrispettivo o indennizzo, comunque denominato, oppure, a proprio insindacabile giudizio, potrà chiedere la rimessa in pristino dell'area, a cura e spese degli affittuari medesimi.</p>	<p>Art. 3 – Responsabilità</p> <p>In relazione a quanto previsto all'art. 1, lett. f), le parti evidenziano che gli affittuari saranno responsabili di tutti i danni derivati a terzi (inclusa tra questi la Comunità) in ragione della realizzazione, della presenza e dell'utilizzo del sentiero pedonale di cui sopra: gli affittuari, pertanto, sollevano e rendono indenne fin d'ora la Comunità da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse pervenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati. -----</p>
<p>Tutte le condizioni sopra elencate sono considerate dalla Comunità essenziali per l'esecuzione del contratto di affitto: pertanto, la violazione di una o più di esse costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., di cui potrà valersi la Comunità.</p> <p>Art. 2 – Corrispettivo</p> <p>Le parti, di comune accordo, stabiliscono il canone d'affitto annuo in 100,00 € (cento virgola zerozero euro) da pagarsi in rate annuali anticipate scadenti ciascuna entro il _____ di ogni anno. A partire dal secondo anno detto canone sarà aggiornato applicando il 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolata dall'ISTAT (prendendo a riferimento il mese di _____) e solo qualora detta variazione fosse positiva.</p>	<p>Art. 4 – Spese contrattuali</p> <p>Tutte le spese derivanti dal presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico degli affittuari. Peraltro, la registrazione del presente contratto avverrà a cura</p>
<p>Il tardivo pagamento del canone d'affitto comporterà, per gli affittuari, l'obbligo di pagare un interesse di mora pari a quello previsto all'art. 5 del</p>	

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Castellani Zeffirino

IL MEMBRO ANZIANO
Leonardi Serafino

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata ai sensi dello Statuto della Comunità e di legge:

- negli Albi della Comunità posti nei tre Comuni
- sul portale telematico www.albotelematico.tn.it

dal giorno **15/11/2016** per rimanervi fino al giorno **25/11/2016**

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è **stata** dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il **26/11/2016**, a seguito di pubblicazione per dieci giorni consecutivi, nelle forme previste, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento di Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con DPR. 1 febbraio 2005 n.3/L.

IL SEGRETARIO
dott. Stefani Giuseppe